

Foglio informativo sui giovani nel settore ricettivo

I. Introduzione

Il 1° gennaio 2008 sono entrati in vigore l'articolo modificato 29 cpv. 1 della legge sul lavoro (LL) e la nuova ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro, OLL 5) con le relative ordinanze del Dipartimento federale dell'economia (DFE), ovvero l'ordinanza sulle deroghe al divieto di lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base e l'ordinanza sui lavori pericolosi per i giovani. Quindi a partire dal 1° gennaio 2008 per tutti i giovani fino al compimento del 18° anno d'età valgono le disposizioni che seguono.

Aspetto centrale è l'adeguamento dell'età protetta in campo di diritto del lavoro al compimento dei 18 anni, ovvero al raggiungimento della maggiore età ai sensi civilistici.

- **Art. 29 cpv. 1 LL:** "Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti."

A partire quindi dai 18 anni compiuti tutti i collaboratori, **apprendisti compresi**, possono essere impiegati alla stregua degli adulti.

II. Assunzione dei giovani in generale

A. Disposizioni di protezione da rispettare per tutti i giovani

- Il datore di lavoro deve fare in modo che tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul posto di lavoro.
- Il datore di lavoro deve informare i giovani in merito alle disposizioni e alle raccomandazioni immediatamente dopo l'ingresso nell'azienda.
- Il datore di lavoro deve anche informare i genitori o chi ne fa le veci sulle condizioni di lavoro, i possibili rischi e le misure intraprese per proteggere la salute e la sicurezza.

B. Qual è l'età minima di assunzione dei giovani?

1. In generale: anni di età compiuti

Nelle seguenti versioni si fa riferimento sempre all'espressione "prima o dopo il compimento del xx° anno di età". Per ragioni di chiarezza e onde evitare malintesi, in questa sede si stabilisce che per esempio il 15° anno di età si intende compiuto il giorno del 15° compleanno del giovane.

2. Prima del compimento del 15° anno di età:

- In linea generale l'occupazione è vietata.

Le eccezioni (soprattutto per attività culturali, sportive e artistiche) sono di scarsa o nessuna rilevanza per l'attività ricettiva.

Questo principio di base prevede due importanti eccezioni:

3. A partire dal compimento del 14° anno di età:

- In caso di proscioglimento dall'obbligo scolastico o di esclusione temporanea dalle lezioni, l'autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l'occupazione regolare dei giovani a partire **dal compimento del 14° anno di età**. Ciò avviene tuttavia solo nell'ambito della formazione professionale di base o di un programma di sostegno.

4. A partire dal compimento del 13° anno di età:

- Lavori leggeri e impieghi nell'ambito di **programmi organizzati a scopi di orientamento professionale** per un massimo di 2 settimane ciascuno (10 giorni lavorativi) sono consentiti **senza autorizzazione**, qualora il lavoro per natura e circostanze non pregiudichi la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico e non comprometta la frequenza e le prestazioni scolastiche.

C. Per quanto tempo e quando possono essere assunti i giovani?

1. Durata massima giornaliera del lavoro e relativo riposo:

1.1. Per tutti i giovani fino al compimento del 18° anno d'età:

- La durata massima giornaliera di lavoro per i giovani che **hanno concluso il percorso scolastico** coincide con quello degli altri collaboratori impiegati nell'azienda, ma non deve superare le **9 ore giornaliere**.
- La durata del riposo giornaliero per tutti i giovani è di almeno 12 ore. Questa disposizione vale in modo assoluto e senza eccezioni!
- Il lavoro diurno (tra le ore 6.00 e le 20.00) deve essere compreso in uno spazio di 12 ore, pause incluse.
- Se il giovane svolge il lavoro notturno, l'orario massimo di lavoro giornaliero deve essere compreso in uno spazio di 10 ore, pause incluse.

Vanno inoltre osservate le seguenti disposizioni speciali:

1.2. A partire dal compimento del 13° anno di età:

Per i giovani **soggetti all'obbligo scolastico** vale il seguente orario massimo di lavoro giornaliero:

- durante il periodo scolastico: **massimo 3 ore** al giorno e **9 ore** alla settimana;
- per al massimo al metà delle vacanze scolastiche: **massimo 8 ore** al giorno e **40 ore** alla settimana, tra le ore 6.00 e le 18.00;
- durante un periodo di pratica di orientamento professionale: **massimo 8 ore** al giorno e **40 ore** alla settimana, tra le ore 6.00 e le 18.00.
- Se l'impegno lavorativo è superiore a 5 ore, deve essere concessa una pausa di 30 minuti.

1.3. Prima del compimento del 13° anno di età:

La durata massima giornaliera del lavoro è di **3 ore** al giorno e **9 ore** alla settimana.

2. Lavoro straordinario (non ore straordinarie):

2.1. Prima del compimento del 16° anno di età:

Lavoro straordinario **assolutamente** vietato!

2.2. A partire dal compimento del 16° anno di età:

- Il lavoro straordinario è vietato in linea di principio **a tutti gli apprendisti** durante la formazione professionale di base.

- Il lavoro straordinario è consentito in via eccezionale anche durante la formazione professionale di base, nei casi in cui la collaborazione dei giovani è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.
- Il lavoro straordinario al di fuori della formazione professionale di base (giovani, che non stanno seguendo un percorso di formazione professionale di base) è consentito solo nei giorni lavorativi nella fascia diurna e serale **fino alle ore 22.00**.

3. Lavoro diurno, serale e notturno:

In linea generale per lavoro diurno si intende il lavoro prestato nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle 20.00, il lavoro serale riguarda la fascia oraria dalle 20.00 alle 23.00 (art. 10 LL), il lavoro notturno va dalle ore 23.00 alle 6.00.

Per i giovani va ricordato che il "lavoro notturno" comincia già alle ore 22.00 e termina alle 6.00. Se tuttavia l'azienda stabilisce l'inizio del lavoro giornaliero alle 5.00, questo vale come lavoro giornaliero anche per il giovane (senza supplemento di lavoro notturno).

3.1. Per tutti i giovani fino al compimento del 18° anno d'età:

- Lavoro serale e notturno tra le ore 22.00 e le 6.00 in linea generale vietato.
- Lavoro notturno ammesso **in via eccezionale** senza autorizzazione **al massimo fino alle ore 23.00** in occasione di eventi culturali, artistici e sportivi che si tengono solo di sera.

Questa disposizione è di scarsa rilevanza pratica per il settore ricettivo (tuttavia si presti attenzione al punto III. B.2. che segue).

- Nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali il lavoro è vietato dopo le ore 20.00.

Questa disposizione vale anche per gli apprendisti del settore ricettivo (cfr. III. B. 2. che segue).

3.2. A partire dal compimento del 16° anno di età:

- Lavoro serale e notturno tra le ore 22.00 e le 6.00 in linea generale vietato.
- Al di fuori della formazione professionale di base il lavoro **temporaneo** serale e notturno dopo le ore 22.00 è consentito solo previa **autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale** e solo se questa attività è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore e se questa attività viene svolta sotto la supervisione di una persona adulta e qualificata.

Il lavoro notturno temporaneo è consentito per **un massimo di 10 notti** all'anno.

- Durante la formazione professionale di base il **regolare** lavoro serale e notturno dopo le ore 22.00 è consentito previo **permesso della SECO** solo se l'occupazione notturna è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale e se il lavoro viene svolto sotto stretta sorveglianza di una persona adulta e qualificata e se non compromette la frequenza scolastica.
- **Attenzione:** questa disposizione non vale per le formazioni professionali di base del settore ricettivo inserite nella nuova ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale (cfr. III. B. 2. che segue).

3.3. Prima del compimento del 16° anno di età:

- Lavoro diurno consentito fino al massimo alle ore 20.00.
- 3.4. A partire dal compimento del 13° anno di età:**
Per i giovani **soggetti all'obbligo scolastico:**
- Per la metà della durata delle vacanze scolastiche, lavoro diurno consentito dalle 6.00 alle 18.00, con un massimo di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali.
 - Durante un periodo di pratica di orientamento professionale, il lavoro diurno è consentito tra le 6.00 e le 18.00, con un massimo di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, tenendo presente che la durata della pratica di orientamento professionale è limitata a un massimo di 2 settimane o rispettivamente di 10 giorni lavorativi.
 - Sia per la metà delle vacanze scolastiche sia durante un periodo di pratica di orientamento professionale al giovane deve essere concessa una pausa di 30 minuti se l'impegno lavorativo giornaliero è superiore a 5 ore.

Lavoro notturno

Giovani prima del compimento del 16° anno di età:

Durante la formazione professionale di base o nel corso del normale rapporto di lavoro:
impiego consentito al massimo fino alle ore 20.00

Durante i programmi organizzati a scopo di orientamento professionale o in almeno la metà delle vacanze scolastiche:
impiego consentito al massimo fino alle ore 18.00

In occasione di eventi culturali, artistici e sportivi che si tengono solo di sera consentito in via eccezionale **senza permesso al massimo fino alle ore 23.00**

Giovani tra i 16 e i 18 anni di età:

Durante uno degli indirizzi di formazione professionale di base del settore ricettivo secondo l'ordinanza del DFE in materia di deroghe al divieto di lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base:

lavoro notturno consentito **senza permesso**:

- fino alle ore **23.00**;
- 10 notti all'anno fino alla **1.00**;
- prima di corsi professionali o interaziendali al massimo fino alle **20.00**.

Nel corso di un altro indirizzo di formazione professionale di base:

consentito **solo con permesso della SECO**, se risulta necessario per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale e se il lavoro viene svolto sotto stretta sorveglianza di una persona adulta e qualificata e se non compromette la frequenza scolastica

Nel corso del normale rapporto di lavoro:

lavoro notturno **non** consentito dopo le ore 22.00.

consentito in via eccezionale **con permesso dell'autorità cantonale** se questa attività è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore e se questa attività viene svolta sotto la supervisione di un adulto qualificato.

Lavoro domenicale

Giovani prima del compimento del 16° anno di età:

Durante la formazione professionale di base o nel corso del normale rapporto di lavoro: **nessun lavoro domenicale** (OLL 5)

In occasione di eventi culturali, artistici e sportivi che si tengono solo di domenica: consentito in via eccezionale **senza permesso**

Giovani tra i 16 e i 18 anni di età:

Durante uno degli indirizzi di formazione professionale di base del settore ricettivo secondo l'ordinanza del DFE in materia di deroghe al divieto di lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base:

consentito **senza permesso**, se ci sono almeno 12 domeniche libere all'anno (oltre alle domeniche di vacanza).

Aziende con 2 chiusure durante la settimana: almeno 1 domenica libera al trimestre (oltre alle domeniche di vacanza).

Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale coincide con uno dei due giorni di chiusura durante la settimana: almeno 12 domeniche libere all'anno (oltre alle domeniche di vacanza).

Nel corso di un altro indirizzo di formazione professionale di base:

consentito **con permesso della SECO** solo se l'occupazione è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale e se il lavoro viene svolto sotto stretta sorveglianza di una persona adulta e qualificata e se non compromette la frequenza scolastica.

Nel corso del normale rapporto di lavoro:

consentito in via eccezionale **senza permesso** per al massimo 26 domeniche all'anno in aziende del settore ricettivo ubicate nelle zone turistiche secondo l'art. 25 OLL 2.

consentito **con permesso della SECO** nel settore ricettivo una domenica su due per scolari e scolare dopo la conclusione dell'obbligo scolastico e per gli altri giovani come da ordinanza del DFE.

consentito in via eccezionale **con permesso dell'autorità cantonale** se questa attività è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore e se questa attività viene svolta sotto la supervisione di un adulto qualificato.

Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.

4. Lavoro domenicale

4.1. Per tutti giovani fino al compimento del 18° anno d'età:

- Impiego domenicale in linea di principio vietato.
- Il lavoro domenicale è ammesso **in via eccezionale** senza permesso in occasione di eventi culturali, artistici e sportivi che si tengono solo di domenica.

Questa disposizione è di scarsa rilevanza pratica per il settore ricettivo.

4.2. A partire dal compimento del 16° anno di età:

- Impiego domenicale in linea di principio vietato.
- Al di fuori della formazione professionale di base il lavoro **temporaneo** domenicale è consentito solo previa **autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale** e solo se questa attività è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore e se questa attività viene svolta sotto la supervisione di un adulto qualificato.

Il lavoro domenicale temporaneo è consentito per **un massimo di 6 domeniche** all'anno.

- Durante la formazione professionale di base il regolare lavoro domenicale è consentito **previo permesso della SECO** solo se l'occupazione domenicale è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale e se il lavoro viene svolto sotto stretta sorveglianza di una persona adulta e qualificata e se non compromette la frequenza scolastica.

Attenzione: questa disposizione non vale per le formazioni professionali di base del settore ricettivo inserite nella nuova ordinanza DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (cfr. III. B. 2. che segue).

- Oltre alla formazione professionale di base il lavoro domenicale è consentito in alcune aziende in parte senza in parte con il consenso da parte di SECO. A tal proposito consultare il punto III. B. 2. seguente in materia di settore ricettivo.

III. Occupazione dei giovani nelle aziende ricettive

A. Aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar

- Ai giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età non è consentito servire gli ospiti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.

Questa disposizione vale in modo assoluto e senza eccezioni anche per gli apprendisti!

B. Alberghi, ristoranti e caffè

1. Prima del compimento del 16° anno di età:

- I giovani che non hanno ancora compiuto il 16° anno d'età in linea generale non possono servire i clienti.
- Il servizio a ospiti di alberghi, ristoranti e caffè è consentito **in via eccezionale** ai giovani che non hanno ancora compiuto il 16° anno di età solo nell'ambito della formazione professionale di base o di programmi finalizzati alla scelta della professione offerti dall'azienda, da organizzazioni di formazione e controllo del mondo del lavoro, degli uffici di consulenza professionale o dalle organizzazioni che gestiscono il lavoro giovanile extra-scolastico.

2. A partire dal compimento del 16° anno di età:

- A partire dal compimento del 16° anno di età i giovani possono essere impiegati nel settore ricettivo in linea di principio solo durante la settimana e nella fascia lavorativa diurna e serale al massimo fino alle ore 22.00.

- Il lavoro **temporaneo** serale e notturno dopo le ore 22.00 al di fuori della formazione professionale di base è consentito anche nel settore ricettivo solo previa **autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale** e solo se questa attività è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore e se questa attività viene svolta sotto la supervisione di un adulto qualificato.

Il lavoro notturno temporaneo è consentito per **un massimo di 10 notti** all'anno.

- Il lavoro domenicale **temporaneo** al di fuori della formazione professionale di base è consentito anche nel settore ricettivo solo previa **autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale** e solo se questa attività è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore e se questa attività viene svolta sotto la supervisione di un adulto qualificato.

Il lavoro domenicale temporaneo è consentito **per un massimo di 6 domeniche** all'anno.

- Il lavoro domenicale **regolare** al di fuori della formazione professionale di base è consentito **senza permesso** nelle aziende ricettive delle **aree turistiche** ai sensi dell'art. 25 OLL 2 per **un massimo di 26 domeniche** all'anno. Le domeniche possono essere ripartite in modo irregolare nell'arco dell'anno.

- Il lavoro domenicale **regolare** al di fuori della formazione professionale di base è consentito in via eccezionale **previo consenso della SECO** anche in tutte le altre aziende ricettive da quelle succitate, qualora le aziende concedano ai giovani le seguenti domeniche libere all'anno:

- **almeno 12 domeniche libere all'anno** (oltre alle domeniche nei periodi di vacanza).
- Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nell'arco dell'anno.
- Nelle aziende con due giorni di chiusura nella settimana: **almeno 1 domenica libera a trimestre** (oltre alle domeniche nei periodi di vacanza).

- Il lavoro domenicale **regolare** al di fuori della formazione professionale di base è consentito in via eccezionale **previo consenso della SECO** anche in tutte le altre aziende ricettive da quelle succitate agli scolari dopo la conclusione del percorso scolastico obbligatorio **ogni due domeniche**.

Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro domenicale e notturno durante la formazione professionale di base:

Per gli apprendisti del settore ricettivo, il **regolare** lavoro domenicale e notturno è consentito **senza autorizzazione** come segue:

- lavoro serale regolare **fino alle ore 23.00**;
- per un massimo di 10 notti all'anno prolungabile fino **alla 1.00**;
- nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali al massimo **fino alle ore 20.00**.
- **almeno 12 domeniche libere all'anno** (oltre alle domeniche nei periodi di vacanza).
- Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nell'arco dell'anno.
- Nelle aziende con due giorni di chiusura nella settimana: **almeno 1 domenica libera a trimestre** (oltre alle domeniche nei periodi di vacanza).
- Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale coincide con uno dei due giorni di chiusura settimanale: **almeno 12 domeniche libere all'anno** (oltre alle domeniche nei periodi di vacanza).

I seguenti indirizzi di formazione professionale di base rientrano tra queste disposizioni:

- Addetto/addetta d'economia domestica
- Impiegato/impiegata d'economia domestica
- Addetto/addetta d'albergo
- Impiegato/impiegata d'albergo
- Addetto/addetta di ristorazione
- Impiegato/impiegata di ristorazione
- Addetto/addetta di cucina
- Cuoco/cuoca
- Impiegato/impiegata di commercio (formazione estesa, formazione di base, settore di formazione e controllo alberghiero-gastronomico-turistico)

IV. Impiego di giovani per lavori pericolosi**1. Per tutti i giovani fino al compimento del 18° anno d'età:**

- In linea di principio l'impiego di giovani per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base è vietata.

Si intendono pericolosi tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza del giovane, nonché il suo sviluppo psicofisico.

I lavori considerati pericolosi sono elencati nella nuova ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani.

2. A partire dal compimento del 16° anno di età:

- L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia può, d'intesa con la SECO, prevedere l'esercizio di lavori pericolosi in casi eccezionali senza permesso, segnatamente con ordinanze sulla formazione, se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dall'autorità.
- In singoli casi e **previo consenso della SECO** l'esercizio di lavori pericolosi è consentito in altri indirizzi di formazione professionale di base se questi sono necessari

per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dall'autorità.

I soci di GastroSuisse potranno ricevere ulteriori informazioni telefoniche sul tema occupazione dei giovani nelle aziende ricettive mettendosi in contatto con il servizio giuridico di GastroSuisse da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 ai seguenti recapiti:

telefono 0848 377 111, fax 0848 377 112 o e-mail info@gastrosuisse.ch.

Questo foglio informativo è stato redatto con estrema cura e contiene le risposte alle domande che vengono poste più frequentemente al servizio giuridico di GastroSuisse in tema di occupazione dei giovani nelle aziende ricettive. Tuttavia, i contenuti sono di carattere generale e non sostituiscono in alcun caso una consulenza sui singoli casi.

©Servizio giuridico GastroSuisse, novembre 2012